

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 9.980,64 kWp UBICATO IN COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA (CB) E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE NEI COMUNI DI MONTENERO DI BISACCIA (CB) E SAN SALVO (CH)

PROGETTO DEFINITIVO

Dichiarazione di inamovibilità linea elettrica

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello Prog.	Codice	Tipo doc.	N° elaborato	Nome file	TIPO ELAB.	SCALA
PD	D_INAM	PDF	76	SWE18-031MTB-D_INAM.PDF	R	

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	13/03/2026	Autorizzazione elettrodotto LR 83/88 Abruzzo e linee guida nazionali DM 20/10/2022 - Integrazione	SAVERIO SPAMPANATO	MARCO POMPETTI	ROBERTO CALABRESE

PROGETTAZIONE



Rebee S.r.l.
Sede legale: Piazza Luigi Cadorna, 6 - 20123 - Milano (MI)
C.F./P.IVA: 12434690967

RICHIEDENTE

SWE IT 18 S.r.l.
Piazza Borromeo, 14
20123 - Milano (MI)
C.F. / P. IVA 12536990968

Soggetta all'attività di direzione e al coordinamento da parte di Energie Zukunft Schweiz AG (CH)



RELAZIONE

INAMOVIBILITA' LINEA ELETTRICA MT 20 KV

Oggetto: Relazione a motivazione di inamovibilità di Linea elettrica MT 20 kV ai sensi dell'art. 14 della L.R. 83/88 e ss.mm.ii. Regione Abruzzo

Pratica: Domanda di autorizzazione unica ai sensi del D.M. 20/10/2022 e della L.R. 83/1988 per la costruzione e l'esercizio dell'opera elettrica denominata "Elettrodotto interrato in Media Tensione (20 kV) di connessione alla rete di e-Distribuzione S.p.A. della lunghezza complessiva di circa km 2,133 ricadente nel Comune di San Salvo, a servizio dell'impianto di produzione da fonte solare della potenza pari a 9,98064 MWp, sito nel Comune di Montenero di Bisaccia (CB) (Cod. rintracciabilità 34045368).

Proponente: SWE IT 18 S.r.l. (c.f./p.iva 12536990968) con sede legale in Milano (MI), 20123, Piazza Borromeo, 14

Il sottoscritto Arch. Saverio Spampanato, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 31/03/1982, c.f. SPMSVR82C31H769O, p.iva 02450360447, residente e domiciliato nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) in P.zza Matteotti n. 3/C 63074, in qualità di co-Progettista incaricato della società SWE IT 18 S.r.l., c.f./p.iva 12536990968, sede legale in Piazza Borromeo n. 14 – Milano (MI), Soggetto Proponente di domanda di autorizzazione unica ai sensi del D.M. 20/10/2022 e della L.R. Abruzzo n. 83/1988 per la costruzione e l'esercizio dell'opera elettrica denominata "Elettrodotto interrato in Media Tensione (20 kV) di connessione alla rete di e-Distribuzione S.p.A. della lunghezza complessiva di circa km 2,133 ricadente nel Comune di San Salvo, a servizio dell'impianto di produzione da fonte solare della potenza pari a 9,98064 MWp, sito nel Comune di Montenero di Bisaccia (CB) (Cod. rintracciabilità 34045368),

redige la presente relazione da includersi nella documentazione di autorizzazione unica circa le motivazioni di inamovibilità di Linea elettrica in MT 20 kV a servizio del suddetto impianto fotovoltaico e opere connesse, ai sensi dell'art. 14 della L.R. Abruzzo n. 83/88 e ss.mm.ii.

PREMESSO CHE

1. L'art. 14 della L.R. n. 83/88, come modificato dalla L.R. n. 132 del 23/12/1999, recita:
"Le linee elettriche a tensione inferiore a 130.000 volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di un'apposita istanza da parte del richiedente ed in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di

particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili, in tutto o in parte, nel provvedimento di autorizzazione ([37]).

Lo spostamento di un tratto o dell'intera linea elettrica può essere prescritto, nel corso dell'esercizio di vigilanza da parte dei tecnici incaricati del Genio civile, a causa di calamità naturali o per temuti dissesti idrogeologici del terreno ed a tutela della pubblica incolumità, con provvedimento motivato dell'ingegnere capo ed a spese del titolare dell'impianto e previa presentazione di un progetto che rispetti i tempi fissati dalla prescrizione, alla cui approvazione si procederà mediante conferenza di servizio, organizzata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 dallo stesso Genio civile ([38]).

Le linee elettriche a tensione uguale o superiore a 130.000 volt, autorizzate ai sensi della presente legge, sono inamovibili fatto salvo il disposto del successivo art. 18, primo comma. Alle opere dichiarate inamovibili non si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 122 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 ([39]).

2. L'art. 122 quarto comma del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 recita:
- “...Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo...”*

Per quanto sopra premesso, il sottoscritto

RAPPRESENTA CHE

- i. Il progetto definitivo delle opere di Rete è stato predisposto in osservanza di quanto riportato nella STMG allegata al Preventivo di connessione alla rete MT di e-distribuzione S.p.A. con codice ED-08-12-2023-P5590650, allegato a corredo dell'autorizzazione unica;*
- ii. Il Gestore di Rete e-distribuzione S.p.A. alla pagina 4/14 del preventivo di connessione specifica testualmente: “...L'espletamento di tali attività è necessario sia per assicurare che la documentazione predisposta (che presuppone la realizzazione dell'impianto di rete azione autorizzativa, servitù acquisite) risulti conforme alla normativa anche tecnica vigente, sia per garantire la corretta realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Infatti, tale impianto, entrando a far parte della rete di distribuzione nazionale, è un'opera di pubblico interesse in quanto essenziale per l'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica.”*

- iii. Il Gestore di Rete e-distribuzione S.p.A. alla pagina 10/14 del preventivo di connessione nel paragrafo 5. Tutela degli elettrodotti specifica che: *“Vi facciamo presente che la localizzazione dei nuovi impianti di produzione, quali ad es. pannelli fotovoltaici e delle relative opere accessorie, non deve comportare alcun problema nella gestione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici esistenti nonché del realizzando impianto di rete. In particolare non dovranno essere occupate le fasce necessarie alla suddetta gestione, la cui estensione per tipologia di impianto è riportata nella tabella “Larghezza delle fasce da asservire in presenza di campate di lunghezza ricorrente” allegata.*

Il rispetto della sopracitata prescrizione costituisce condizione indispensabile, tenuto anche conto delle facoltà previste a favore del Gestore della Rete dall’art. 121 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici n° 1775/33, per l’esecuzione delle attività di ispezione, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee finalizzata a garantire la continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica o ad eliminare eventuali situazioni di pericolo, mediante anche l’impiego di specifici mezzi d’opera. Eventuali Vs. esigenze di spostamento dei nostri elettrodotti dovranno essere formalizzate per la successiva emissione del preventivo ad hoc, che conterrà anche la quantificazione dei relativi oneri economici.

- iv. Il Preventivo di Connessione del Gestore di Rete nel par. 4 lter autorizzativo e relative informative a pg. 6/14 riporta:

“...Nell’istanza di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opere di rete necessarie alla connessione si dovrà chiedere che gli impianti elettrici di seguito specificati siano autorizzati come inamovibili e quindi dovrà essere chiesta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

[...]

Inoltre, si dovrà:

- esplicitare la richiesta di dichiarazione di Pubblica Utilità delle opere, propedeutica all’avvio dell’eventuale procedimento di asservimenti coattivi;*
- precisare che l’impianto di rete sarà ceduto a e-distribuzione per l’inserimento nel perimetro della rete di distribuzione, prima della messa in esercizio.*

- v. L’art. 52-quater del DPR 327/2001 al comma 5 recita: *“Sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore dell’espropriazione non richieda la dichiarazione di inamovibilità.”*

Ai fini dell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica quale opera di pubblico interesse, risulterebbe pertanto incompatibile l'applicazione del quarto comma dell'art. 122 del R.D. 1775/33 per le servitù di elettrodotto.

Per le motivazioni sopra esposte la linea elettrica MT 20 kW a servizio di impianto fotovoltaico e opere connesse di rilevante interesse pubblico, nonché di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza, di cui in oggetto si chiede sia classificata inamovibile ai sensi dell'art. 14 della L.R. 83/88 e ss.mm.ii.

Si rimanda per ulteriori approfondimenti agli elaborati sopra richiamati a corredo dell'istanza dell'autorizzazione unica.

San Benedetto del Tronto (AP), 13/03/2026

Arch. Saverio Spampanato